

Anno XXIX Supplemento al n° 1 15 Gennaio 2017

1) Patronato Enapa: LEGGE DI BILANCIO 2017-ANTICIPAZIONI IN MATERIA DI PENSIONI.

La Legge di Bilancio 2017 è stata approvata in via definitiva 17 Dicembre scorso, di seguito si fornisce una sintesi aggiornata delle novità introdotte:

→ **ABBASSAMENTO DELL'ALIQUTA CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

A decorrere dal 2017 per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione Separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati, l'aliquota contributiva, è pari al 25%.

→ **ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA-APE**

Per il Governo *l'APE aumenta la flessibilità nelle scelte individuali per i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia.*

L'Ape è sperimentale e decorre dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018 e si rivolge ai lavoratori di pendenti privati e pubblici e ai lavoratori autonomi e agli iscritti alle Gestioni Sostitutive, Esclusive e Gest. Separata che al momento della richiesta hanno 63 anni di età e 20 anni di contributi.

L'APE partirà dal 1° maggio 2017 e darà la possibilità di acquisire in anticipo la pensione di vecchiaia. L'anticipo massimo è di 3 anni e 7 mesi. La pensione richiesta in APE (APE Volontaria e APE Aziendale) produce una erogazione anticipata che va considerata come un *prestito* da restituire in 20 rate annuali a partire dal momento in cui si raggiunge il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e si incomincia a restituire la somma incassata in anticipo, gravata degli interessi e della quota di assicurazione pre - morienza.

Sono previsti tre tipi di APE:

1) APE VOLONTARIA; 2) APE AZIENDALE; 3) APE SOCIALE

APE Volontaria può essere richiesta dal lavoratore in possesso dei seguenti requisiti: -almeno 63 anni di età; - maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; -avere al momento della domanda 20 anni di contributi; -la prestazione al momento della domanda deve essere pari o superiore ad € 702.64 (dato provvisorio riferito al 2016). La durata minima dell'APE è di sei mesi.

APE Aziendale riguarda i datori di lavoro del settore del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà. **L'APE aziendale è originato da un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.** Il datore incrementa con un versamento unico il montante contributivo del lavoratore. Per quanto concerne requisiti e modalità di richiesta vale quanto detto per l'APE volontaria.

APE Sociale è una indennità che non si basa su un prestito da restituire, ma una prestazione assistenziale rivolta a lavoratori (iscritti in Gestione AGO-Sostitutive-Gest. Sep) con almeno 63 anni di età e siano in una delle seguenti ipotesi: **A) in stato di disoccupazione (no dimissioni volontarie), finito di percepire in maniera integrale da almeno 3 mesi la disoccupazione e almeno 30 anni di contributi;** **B) assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap (L. 104) e con 30 anni di contributi;** **C) con riduzione capacità lavorativa da 74% in su e con 30 anni di contributi;** **D) lavoratori dipendenti che svolgono particolari professioni da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni.**

In questo caso l'APE sociale è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a chi è già titolare di pensione diretta, è una indennità erogata dallo Stato ed è pari all'importo della rata mensile della futura pensione e che in ogni caso non può superare 1.500 euro mensili, non è rivalutabile ed è corrisposta per 12 mensilità, non è compatibile con trattamenti di sostegno al reddito ed **è compatibile con la percezione dei redditi di lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui**

AUMENTO DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Per i soggetti con reddito complessivo individuale fino a € 9.786,85 (provvisorio riferito all'anno 2016) la 14.ma passa: • da 336 € a 437 € (fino a 15 anni / 18 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo); • da 420 € a 546 € (fino a 25 anni / 28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo); • da 504 € a 655 € (oltre 25 anni / 28 anni di contributi a seconda se lavoratore dipendente o autonomo).

ABOLIZIONE DELLA PENALITA' SU PENSIONE ANTICIPATA

A partire dal **1° gennaio 2018** viene eliminata la penalità introdotta dalla Riforma Fornero) che prevedeva per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni una riduzione della pensione (solo sulla quota retributiva) pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni anno quando l'anticipo sia superiore ai due anni rispetto all'età di 62 anni.

NUOVA POSSIBILITA'DI CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI

a partire dal **1° gennaio 2017** è prevista la possibilità di cumulo di tutti i periodi contributivi posseduti (cumulo Fornero) per accedere anche alla pensione anticipata (ex anzianità), prima era solo possibile per la pensione di vecchiaia e di inabilità, ed anche da parte dei liberi professionisti con contribuzione presso le rispettive Casse Previdenziali e Casse Privatizzate ed anche nel caso in cui sia maturato un diritto autonomo per l'accesso alla pensione presso una gestione. La norma riconosce altresì la possibilità di ottenere il cumulo anche in caso di: - lavoratore che abbia fatto domanda di ricongiunzione solo nel caso non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto; - lavoratore che abbia fatto domanda di totalizzazione purché l'iter amministrativo non sia concluso.

LAVORATORI PRECOCI

A favore di quanti sono riconosciuti precoci (uomini e donne) dal **1° maggio 2017** per la pensione anticipata sono sufficienti 41 anni di contributi più la speranza di vita. Sono considerati precoci i lavoratori (sono esclusi i lavoratori con 18 anni di contributi al 1995) con almeno un anno di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni di età e che rientrano in una delle seguenti condizioni: **A) sono in stato di disoccupazione dopo aver concluso il periodo di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; B) assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado conviventi con handicap in situazione grave; C) presentano una riduzione della capacità lavorativa, superiore o uguale al 74%; D) lavoratori dipendenti che svolgono una professione rientrante in particolari categorie e che svolgono al momento del pensionamento da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento.**

LAVORI USURANTI

A favore dei soggetti rientranti nelle *attività usuranti* a partire dal **1° gennaio 2017** si prevede: * l'eliminazione delle decorrenze (finestre alle pensioni); * l'eliminazione del requisito oggettivo che prevedeva il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito; * la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2025.

NO TAX AREA PER I PENSIONATI

A favore dei pensionati con meno di 75 anni di età la soglia di reddito complessivo non soggetta a Irpef passerà da 7.750 a 8.000 euro, e in questo caso la detrazione massima sarà pari a 1.880 euro, così come previsto per i soggetti di età superiore a 75 anni.

MISURE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO - 8° SALVAGUARDIA

E' stata allargata la platea degli interessati, che passa da 27.700 a 30.700 e modificata anche la data di cessazione dell'attività spostata al 31 Dicembre 2014 (era 31 Dicembre 2012), particolari altre notizie potranno essere richieste al nostro Patronato Enapa al numero telefonico 0516232030.

PROROGA SPERIMENTAZIONE OPZIONE DONNA

E' stata altresì prevista la proroga dell' opzione donna a favore delle: **1)** lavoratrici dipendenti nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958; **2)** lavoratrici autonome nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1957; **3)** che risultano essere in possesso dei 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015. Per tali figure sarà possibile esercitare l'opzione donna anche nel 2016 a condizione che abbiano il requisito anagrafico di :- 57 anni e 7 mesi se lavoratrici dipendenti; - 58 anni e 7 mesi se lavoratrici autonome.

PENSIONE SUPERSTITI – QUOTA ORFANI

art. 1 comma 249

Le pensioni di reversibilità, limitatamente a quelle percepite dagli orfani per la Loro quota parte, concorrono alla

formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000.

PREMIO ALLA NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

art. 1 comma 353 e 354

Al padre lavoratore dipendente è riconosciuta per il 2017 la possibilità di due giorni di congedo obbligatorio da fruire nei primi cinque mesi di vita del bambino. Nel 2018 i giorni vengono portati a quattro.

(R. Donati)

2) Ricorsi amministrativi in materia di lavoro – Circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro.

Muove i primi passi l'ispettorato nazionale del lavoro, istituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, allo scopo di "unificare" tutte le attività ispettive del Ministero del lavoro in precedenza svolte dai servizi dell'INPS e dell'INAIL.

Con circolare n. 4 del 2016 la nuova Agenzia nazionale disciplina ed illustra le nuove regole per la trattazione dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro.

Le nuove regole hanno valenza dal **01/01/2017**.

Con le modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs. n. 149/2015 questi i nuovi orientamenti operativi in ordine alla trattazione dei ricorsi amministrativi già contemplati dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Ricorsi ex art. 16 D.Lgs. n. 124/2004

L'art. 16, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 149/2015, attualmente prevede che *"al fine di garantire l'uniforma applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto"*.

La circolare, pertanto, precisa che i ricorsi di cui si tratta non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981, ma gli *"atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria"* di cui all'art. 13, comma 7, del D.lgs. n. 124/2004; e cioè svolti dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad es. Guardia di finanza e Polizia di Stato), che, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, procedono all'accertamento delle *"violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"* e che perciò operano all'interno dell'ispettorato nazionale del lavoro.

La nota del I.N.L. specifica come l'art. 134 del D.Lgs. n. 124/2004 ha inteso riferirsi separatamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro (comma 2), al personale degli Istituti previdenziali (comma 6) e ad ogni altro organo ispettivo in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (comma 7).

Pertanto, il riferimento agli atti di accertamento adottati *"dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7"* – avverso i quali è possibile adire il direttore della sede territoriale dell'ispettorato – è quindi riferito agli atti del personale ispettivo diverso da quello dell'ispettorato; rispetto agli atti adottati dai funzionari dell'ispettorato Nazionale del Lavoro va utilizzato il diverso ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, di cui appresso si dirà. Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto e va deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, spirato il quale il ricorso si intende respinto.

Presentazione del ricorso

Nella prima fase attuativa i ricorsi sono presentati alla sede dell'ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l'atto di accertamento da impugnare.

La circolare precisa che il ricorso va allegato l'atto impugnato anche ai fini dell'esatta individuazione dell'autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l'ulteriore documentazione utile per la decisione. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015, così come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, è prevista l'interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004.

Ricorsi ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004

La circolare inoltre per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, precisa

che le attuali disposizioni non consentono, a partire dal 1° gennaio 2017, di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine ai medesimi profili, unicamente gli atti di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali (INPS e INAIL).

Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell'Ispettorato interregionale del lavoro (si riportano di seguito le sedi e i relativi ambiti di competenza) alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento

per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.

IIL MILANO	IIL VENEZIA	IIL ROMA	IIL NAPOLI
Liguria	Emilia Romagna	Abruzzo	Basilicata
Lombardia	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Campania
Piemonte	Marche	Sardegna	Calabria
Valle d'Aosta	Veneto	Toscana	Molise
		Umbria	Puglia

Istruttoria

Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali.

Ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il *dies a quo* per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi:

- i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell'Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
- i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell'Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano **improcedibili**, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017;
- i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono **inammissibili**, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell'ordinanza.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	